

ITACA

**Strumenti a supporto delle
stazioni appaltanti:**

Le linee guida ITACA

ITACA


**Ing. Francesco Vigiani
GdL "Sicurezza appalti pubblici"
Regione Toscana**



REGIONE SICILIA



REGIONE LAZIO



REGIONE PIEMONTE

CONVEGNO NAZIONALE

**SICUREZZA NEI
CONTRATTI PUBBLICI
"Problematiche e
prospettive applicative"**

**GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI
LAVORI PUBBLICI**

- ✓ **Martedì, 28 ottobre 2008
PALERMO
Sala Gialla di Palazzo dei Normanni
Piazza Parlamento 1**
- ✓ **Giovedì, 11 dicembre 2008
TORINO**
- ✓ **Martedì, 27 gennaio 2009
ROMA**

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici**

ITACA

**ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

- Le linee guida per il Coordinamento della sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere

(approvate il 20.03.2008 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome)

- Le linee guida al DPR 222/03 (All XV al D.Lgs 81/2008)

(approvate il 01.03.2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome)



Campo di applicazione

- Le LG sicurezza Grandi Opere

Le presenti linee guida si applicano alle **Grandi Opere pubbliche** per la realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi . Per "*Grandi Opere*" si intendono quelle **opere edili o di ingegneria civile di particolare complessità organizzativa** facenti capo ad un unico progetto, la cui realizzazione avviene attraverso più cantieri organicamente connessi e coordinati da un unico Committente.



Scopo delle Linee Guida



Migliorare l'**efficacia** delle attività di coordinamento per la sicurezza poste in essere dal Committente e dalla propria organizzazione, nonché di rendere più **omogenee** tali attività e migliorare i risultati da esse conseguiti.

INDICE

- 1** Introduzione
- 2** Premessa
- 3** Definizioni ed Acronimi
- 4** Aspetti generali
- 5** Progettazione dell'opera
- 6** Realizzazione dell'opera
- 7** Tavolo di confronto ASL, RLS, Committente, Imprese



4. Aspetti generali



Sono **analizzate alcune tematiche** di valenza generale, **che presentano criticità** in relazione al coordinamento per la **sicurezza**.

Tali tematiche devono essere affrontate sia durante la progettazione, sia in fase di realizzazione dell'opera.

Tematiche che presentano criticità

4.1 Forme associative fra le imprese: suddivisione di ruoli e responsabilità

4.1.1 ATI

4.1.2 Società Consortile

4.1.3 Consorzio

4.1.4 Scambio di lavoratori tra le imprese

Tematiche che presentano criticità

4.2 Autonomia del RL, CSP e CSE

Per svolgere con maggiore efficacia e indipendenza il proprio ruolo, il RL, il CSP e il CSE devono essere autonomi rispetto ai soggetti che hanno acquisito l'appalto e alle imprese (o loro associazioni) che realizzano l'opera, che sono i soggetti controllati.

A tal fine si ritiene che il **RL, il CSP e il CSE non debbano dipendere da imprese** (o loro associazioni) sottoposte al loro controllo. Il RL deve essere nominato dal Committente, mentre il CSP e il CSE devono essere nominati dal Committente/RL e a lui rispondere direttamente.

Tematiche che presentano criticità

4.3 Rapporto tra CSE ed imprese esecutrici

4.3.1 Termina di consegna del POS e inizio lavori

4.3.2 Fase operativa

4.3.3 Strumenti di comunicazione

Tematiche che presentano criticità

4.4 Ruolo degli RLS / RLST

Gli **RLS/RLST** sono chiamati a partecipare alle riunioni di coordinamento e al tavolo di confronto. Inoltre, devono avere accesso a POS e PSC, nonché ricevere dal CSE e dalle rispettive imprese, ogni utile informazione sulla situazione di cantiere, quali, ad esempio **l'esito della verifica del POS e i rilievi mossi all'impresa.**

Gli RLS/RLST devono essere messi in grado di svolgere il proprio ruolo, disponendo di tempo e altre risorse necessarie.

Agli RLS/RLST deve essere data la possibilità di comunicare fra loro e con il CSE

Tematiche che presentano criticità

4.5 Sistema di monitoraggio

4.5.1 Requisiti minimi

4.5.2 Strumenti applicativi e di verifica



Tematiche che presentano criticità

4.6 Controllo accessi maestranze in cantiere

4.6.1 Requisiti minimi

4.6.2 Strumenti di verifica



Tematiche che presentano criticità

4.7 Informazione, Formazione ed Addestramento

4.7.1 Requisiti

4.7.2 Compiti dei Coordinatori per la sicurezza

4.7.3 Strumenti di verifica



13

Tematiche che presentano criticità

4.8 Gestione dei lavoratori stranieri

4.8.1 Requisiti minimi

4.8.2 Strumenti di verifica



Tematiche che presentano criticità

4.9 Gestione dell'emergenza

4.9.1 Requisiti minimi



5. Progettazione dell'opera

5.1 Ruolo del Committente

5.2 Redazione del PSC

5.3 Modalità di appalto ed affidamento dell'opera

6. Realizzazione dell'opera

6.1 Rapporto tra Affidataria ed Esecutrici

6.2 Verifica di idoneità del POS

6.3 Attività del CSE

6.3.1 Presenza del CSE in cantiere

6.3.2 Riunioni di coordinamento

6.3.3 Altre attività del CSE

7. Tavolo di confronto ASL, RLS, Committente, Imprese

Obiettivi **prima dell'inizio dei lavori**

- **illustrare**, da parte del Committente, le principali scelte progettuali e organizzative;
- **esaminare** il PSC;
- **analizzare** congiuntamente i contenuti della pianificazione per la sicurezza e le eventuali azioni necessarie in relazione agli sviluppi previsti;

7. Tavolo di confronto ASL, RLS, Committente, Imprese

Obiettivi **durante i lavori**

- **verificare** l'andamento della situazione, con particolare riguardo all'andamento infortunistico;
- **analizzare**, discutere ed ipotizzare soluzioni sulle problematiche emerse;
- **analizzare** le azioni necessarie in relazione agli sviluppi previsti.

1. FINALITA'

2. DEFINIZIONI E TERMINI DI EFFICACIA

3. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

4. ANALISI DEL TESTO P.S.C.- P.S.S. - P.O.S.

5. I COSTI DELLA SICUREZZA



- A. Agevolare ed indirizzare l'applicazione del regolamento al fine di migliorare la tutela della salute dei lavoratori**

- B. Fornire indicazioni per leggere in modo coerente il D.Lgs 163/2006 ed il D.Lgs. 81/2008 titolo IV capo I**

- C. Fornire indicazioni ai vari soggetti coinvolti e metterli in condizione di rispettare una legislazione che li vede penalmente responsabili.**

- D. Massimizzare l'investimento in salute dei lavoratori promosso dal committente con la stima dei costi.**

P.S.C. - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

P.S.S. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO

P.O.S. - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

FASCICOLO - FASCICOLO DELLE INFORMAZIONI PER INTERVENTI SUCCESSIVI SULL'OPERA

C.S.P. - SOGGETTO CHE REDIGE IL P.S.C.

C.S.E. - SOGGETTO CHE CONTROLLA IL RISPETTO DEL P.S.C.



**Il P.S.C. è redatto a cura del committente
(stazione appaltante)**

SPECIFICO

Relativo alla singola opera da realizzare

CONSULTABILE

Comprensibile ed essenziale

FATTIBILE

Realizzabile concretamente

FUNZIONALE

Efficace ai fini della realizzazione dell'opera ed ai fini della tutela della salute dei lavoratori

Il P.S.C. entra a far parte integrante del contratto di appalto

Il PSC deve essere:

- ◆ **specifico** per ogni singolo cantiere;
- ◆ di **concreta fattibilità**;
- ◆ **coerente con le scelte progettuali**;
- ◆ redatto in un **linguaggio** facilmente comprensibile sia dai **tecnici** delle imprese che dai **lavoratori**;
- ◆ **realizzabile**, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici e lavoratori delle singole imprese nonché dai lavoratori autonomi;
- ◆ utilizzabile dalle imprese ai fini della **informazione dei lavoratori** e della **consultazione** dei loro rappresentanti per la sicurezza (**RLS**), nonché per integrare, ove necessario, la **formazione dei lavoratori** addetti all'esecuzione dell'opera;
- ◆ **controllabile** in ogni momento.



- a) Identificazione e descrizione dell'opera**
- b) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza**
- c) Relazione con individuazione analisi e valutazione rischi concreti**
- d) Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventivi e protettive atte a ridurre al minimo i rischi concreti in relazione:**
 - 1. All'area di cantiere**
 - 2. Ai rischi che dal cantiere fuoriescono all'area circostante**
 - 3. Ai rischi che da fuori arrivano al cantiere**
 - 4. All'organizzazione del cantiere**
 - 5. Alle lavorazioni del cantiere.**

- e) Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e d.p.i. in riferimento alle interferenze ed alle incompatibilità delle lavorazioni risultanti da cronoprogramma.**
- f) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.**
- g) Modalità organizzative.**
- h) Organizzazione prevista di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.**
- i) Durata prevista delle lavorazioni.**
- l) Stima dei costi della sicurezza.**

Il P.S.S. è redatto quando non è previsto il P.S.C.

Il P.S.S. è redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario.

Il P.S.S. Contiene gli stessi elementi del P.S.C. con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

La stazione appaltante è ugualmente tenuta a stimare i costi della sicurezza relativi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori.

Redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici

Redatto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 626/94

Redatto in riferimento al singolo cantiere interessato

Complementare e di dettaglio del P.S.C. (quando previsto)

Nel campo di applicazione della L. 109/94 entra anche esso a far parte integrante del contratto di appalto



- a) Dati identificativi dell'impresa esecutrice**

- b) Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo**

- c) La descrizione dell'attività di cantiere**

- d) L'elenco delle opere provvisionali utilizzate in cantiere**
L'elenco delle macchine utilizzate in cantiere
L'elenco degli impianti utilizzate in cantiere

- e) L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi usati in cantiere**

- f) L'esito del rapporto di valutazione del rumore**
- g) Le misure preventive e protettive (integrative del P.S.C. quando previsto adottate in relazione ai rischi**
- h) Procedure lavorative (complementari e di dettaglio del P.S.C. quando previsto)**
- i) L'elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori del cantiere**
- l) La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere.**

LG ITACA e Determina dell'Autorità di Vigilanza n.4/2006 (luglio)

Hanno chiarito cosa sono i costi della sicurezza x lavori

ovvero.... sono oggetto di stima nel PSC solo e soltanto quelli di cui al punto 4.1 dell'All XV al D.Lgs 81/2008 (ex art.7 c.1 del DPR 222/2003), che si possono sintetizzare come **il costo relativo alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza presenti nel luogo di lavoro**

Sono costi della sicurezza e devono essere inseriti nel PSC i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Determina dell'Autorità di Vigilanza n.4/2006 (luglio)

- sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza “contrattuali” nel senso sopra indicato);
- tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.

Quindi NON sono costi della sicurezza:

le spese che rientrano nei cosiddetti “**costi generali**” dell’impresa, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo del D.Lgs. 626/94 delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) **al fine di eliminare o ridurre i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa stessa**

D.M.145/2000 “Capitolato Generale d’Appalto LLPP”, Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali **a carico dell'appaltatore**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

.....

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

DPR 222/2003

Individuazione della "tipologia dei costi"

- **Le misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (art.7, comma 1, lett. b))**
 - **Misure preventive e protettive:** Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio d'infornio ed a tutelare la loro salute
 - **Non vanno computati** come costi per la sicurezza: le attrezzature di lavoro (MMT, GRU, betoniere, piegaferri, ecc.)
 - Per i **DPI**, il "discriminante" è la necessità del loro uso (decisa dal CSP), in funzione dell'esistenza di attività interferenti. Non vanno computati i DPI afferenti all'attività d'impresa in generale.

ESEMPIO N.2 (Articolo 7, comma 1, lettera b))

Il cantiere prevede, all'interno dello stesso piano del fabbricato, ed in locali contigui:

- sabbiatura delle travi in legno del soffitto;**
- realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.**

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti:

- sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto)
- presenza di polveri derivanti dalla fase di sabbiatura.

Il P.S.C. prevede l'utilizzo di DPI per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni.

ESEMPIO N.2 (Articolo 7, comma 1, lettera b))

Normalmente i DPI non rientrano nei costi della sicurezza; in questo caso il costo dei DPI viene calcolato perchè "**DPI per lavorazioni interferenti**".

DPI:

Semimaschera con filtri combinati per polveri, gas, e vapori, completa di ricambi.
(UNI EN 140)

DPR 222/2003

Individuazione della "tipologia dei costi"

- **Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (art.7, comma 1, lett. e))**
 - **Procedure:** le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.
 - **Non vanno computate** come costi, le normali procedure di lavoro.
 - **Vanno computate** come costi, le procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.
 - **Vanno computati** come costi, gli apprestamenti che sono necessari per l'applicazione della procedura.

ESEMPIO N.5 (Articolo 7, comma 1, lettera e))

Cantiere con presenza di due gru, a specifico servizio di aree diverse, in cui opereranno imprese diverse, con funzioni diverse.

La notevole altezza del corpo di fabbrica dell'isolato non permette la visione contemporanea delle aree di azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue.

ESEMPIO N.5 (Articolo 7, comma 1, lettera e))

Al fine di ridurre i rischi dovuti alla movimentazione dei materiali con le due gru, viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e le fasi lavorative a terra.

Costo della sicurezza:

Il costo dell'operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle gru in sovrapposizione.

Grazie per l'attenzione

ESEMPIO 1 (art. 7 comma 1 lett. a))



Il cantiere prevede:

- rifacimento facciata e coibentazione della falda lato nord;
- sostituzione parte della copertura della falda sul lato sud;
- sostituzione grondaia lato est ed ovest.

Il PSC prevede:

ponteggio lato nord e sud;
ponte sviluppabile lato ovest ed est.

Costi sicurezza:

Ponteggio

Delimitazione e segnaletica per area posizionamento piattaforma sviluppabile.

DPR 222/2003


Individuazione della "tipologia dei costi"

- ☛ **Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (art.7, comma 1, lett. c))**

Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche

Impianti Antincendio

Impianti Evacuazione fumi



Devono essere computati solo gli impianti afferenti l'attività temporanea del cantiere e non quelli che faranno parte integrante dell'opera da realizzare.

ESEMPIO N.3 (Articolo 7, comma 1, lettera c))

Il cantiere prevede la costruzione di un'area sotterranea dedicata al parcheggio delle automobili.

Sono previste lavorazioni di:

- posa di coibentazione termica**
- uso di flessibili per tracce degli impianti;**
- verniciatura.**

Scarsità dei ricambi d'aria e la possibile presenza di un atmosfera tossico-nociva.

ESEMPIO N.3 (Articolo 7, comma 1, lettera c))

Il P.S.C. prevede, per permettere l'esecuzione dei lavori in contemporanea e garantire un idonea qualità dell'aria, l'installazione di un impianto temporaneo per l'evacuazione dei fumi e delle polveri.

Costi per la sicurezza:

- Rilevatore portatile di gas o vapori tossici.
- Rilevatore della percentuale di ossigeno.
- Elettroventilatore portatile, antideflagrante, carrellabile, 1 fase, 115/230v, 2400 m³/h, completo di supporto, interruttore acceso/spento

DPR 222/2003

Individuazione della "tipologia dei costi"

☛ I mezzi ed i servizi di protezione collettiva (art.7, comma 1, lett. d))

Sono quelli indicati nell'Allegato I del Regolamento:

- segnaletica di sicurezza;
 - avvisatori acustici;
 - attrezzature per primo soccorso;
 - illuminazione di emergenza;
 - mezzi estinguenti;
 - servizi di gestione delle emergenze.
-
- Attenzione a non computare due volte i "mezzi estinguenti", gli "avvisatori acustici" e "l'illuminazione d'emergenza" (già fatto in "Impianti Antincendio").
 - Tra le attrezzature del primo soccorso non va contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di stretta competenza delle imprese

ESEMPIO N.4 (Articolo 7, comma 1, lettera d)

Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera.

Una parte dell'ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l'altra metà deve continuare ad essere operativa.

Durante la fase di demolizione viene disattivato l'impianto antincendio dell'ala da ricostruire.



ESEMPIO N.4 (Articolo 7, comma 1, lettera d))

Contiguità con area ancora utilizzata

le caratteristiche di prevenzione incendi devono rimanere inalterate.

Per il cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti, con la funzione di sistema di protezione collettiva per tutte le imprese che opereranno in quel cantiere.

ESEMPIO N.4 (Articolo 7, comma 1, lettera d)

Il P.S.C. assegna all'impresa appaltatrice il compito di presidiare l'area del cantiere con una squadra antincendio, che dovrà essere presente sino alla riattivazione totale dell'impianto antincendio dell'intera ala ospedaliera.

Costi della sicurezza:

- rete di segnalatori;
- mezzi estinguenti;
- squadra antincendio.

DPR 222/2003

Individuazione della "tipologia dei costi"

- ☞ **Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (art.7, comma 1, lett. f)**
 - Non vanno computati come costi , gli “sfasamenti temporali” previsti nel cronoprogramma (noti all'impresa al momento della presentazione delle offerte) a meno che **non comportino dei cambiamenti alle normali procedure di lavoro** (ad esempio: fermo lavori temporaneo ricorrente).
 - Vanno computati come costi, gli apprestamenti, le procedure e le misure di coordinamento derivanti dagli “sfasamenti spaziali e temporali” per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.

ESEMPIO N.6 (Articolo 7, comma 1, lettera f))

Il cantiere prevede, all'interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue:

- sabbatura delle travi in legno del soffitto;
- realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici.

Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti.

ESEMPIO N.6 (Articolo 7, comma 1, lettera f))

Il P.S.C. prevede uno sfasamento spaziale, ovvero sia l'isolamento della stanza in cui verrà svolta l'operazione di sabbiatura, sino alla conclusione della stessa, al fine di limitare le polveri all'interno dell'area delimitata, permettendo alle altre lavorazioni di svolgersi nelle stanze contigue.

Costi per la sicurezza:

Materiale utilizzato per l'isolamento della stanza (ex. pannelli contro la polvere e fogli di plastica)

ESEMPIO N.6 (Articolo 7, comma 1, lettera f))

Sempre nel caso precedente, al fine di ridurre i costi della sicurezza, il coordinatore sceglie lo sfasamento temporale piuttosto che quello spaziale.

Il P.S.C.

Prevede una specifica prescrizione operativa che impone l'inizio delle lavorazioni delle tracce solo ed esclusivamente alla conclusione delle lavorazioni di sabbiatura.

In questo caso, lo sfasamento temporale non è un costo della sicurezza, in quanto le imprese esecutrici conoscono questa disposizione prima dell'inizio delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. antecedentemente alla formulazione delle offerte.

DPR 222/2003

Individuazione della "tipologia dei costi"

- ☞ **Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (art.7, comma 1, lett. g))**
 - Misure di coordinamento: l'insieme delle procedure e delle modalità di lavoro da adottare per usare in sicurezza apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva .
 - **Vanno computati come costi, solo quelli necessari per applicare le misure di coordinamento come ad esempio:**
 - riunioni periodiche,
 - sorveglianza specifica,
 - ecc., ecc..

ESEMPIO N.7 (Articolo 7, comma 1, lettera g)

Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera.

Demolizione parziale dell'ala di chirurgia, mentre l'altra metà deve continuare ad essere operativa.

Date le particolare condizioni dell'ambiente di lavoro, e la delicatezza delle strutture contigue in servizio chirurgico, il P.S.C. ha previsto che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno nel cantiere, prima del loro ingresso nell'area operativa, saranno obbligati a frequentare uno specifico corso di quattro ore.

ESEMPIO N.7 (Articolo 7, comma 1, lettera g)

Il corso ha lo scopo di informare e formare sulle regole generali di comportamento da tenere nell'area di cantiere quando le aree chirurgiche sono in funzione.

ESEMPIO N.7 (Articolo 7, comma 1, lettera g)

In particolare, tutto il personale sarà istruito sull'uso comune degli apprestamenti e delle attrezzature presenti nel cantiere, e degli specifici servizi di protezione collettiva nei confronti del rischio biologico e da radiazioni ionizzanti che potranno essere presenti come rischio indotto dall'attività ospedaliera.

**Costo della sicurezza:
ore di formazione obbligatoria precedente l'inizio
dei lavori.**